



09 luglio 2014

Abrogazione dell'art. 16, comma 3 ter della L.R. 9/2007 sull'abbruciamento dei residui di potatura

Si rende noto che, nel supplemento ordinario n. 12 del 2 luglio 2014 al BUR n. 27 del 2 luglio 2014, è stata pubblicata la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, che all'articolo 95 ha previsto l'abrogazione della norma sugli abbruciamenti di cui all'art. 16, comma 3 ter L.R. 9/2007.

Tale articolo stabilisce che: *“3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.”*

Ciò significa che alla data odierna non è più possibile l'abbruciamento dei residui di potatura ai sensi della legge regionale citata.

Si fa peraltro presente che sulla Gazzetta ufficiale n. 144 del 24 giugno 2006 è stato pubblicato il **decreto legge n. 91/2014** (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) che all'articolo 14, comma 8, prevede:

“Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”

Ciò significa che ad oggi (cioè nella vigenza del suddetto decreto legge) è di fatto consentita la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, nel rispetto di quanto previsto (piccoli cumuli e quantità determinate) **purché vi sia un'apposita ordinanza del Sindaco** che individui aree, periodi ed orari.

In ogni caso è vietata la combustione dei residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi in base alla normativa regionale vigente.

Contatti:

Per maggiori informazioni: Servizio Corpo forestale regionale -- email: corpoforestale@regione.fvg.it; telefono: 0432555111.